Interventi Assistiti con gli Animali

Accordo interregionale del 25 marzo 2015, recepito con D.G.P. n. 1011/2016

Commissione per la convivenza fra uomo e animale

Legge provinciale n. 16 del 23 luglio 2010

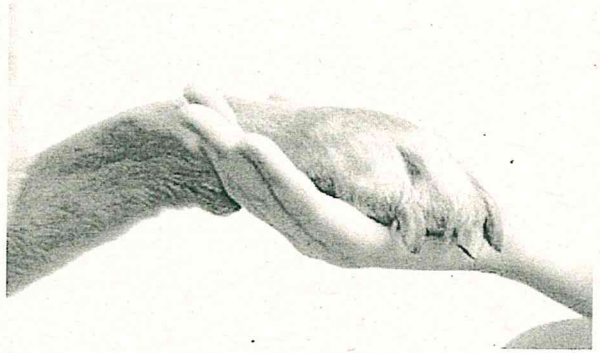

Trento, 16 gennaio 2017

Cosa sono gli IAA

A seconda della finalità con la quale l'animale viene coinvolto si distinguono in tre categorie

- *Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) – accordo interregionale del 25 marzo 2015*

  capitolo 3 – definizioni e indicazioni

  gli IAA hanno valenza **terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa;**

  prevedono l'impiego di animali quali:
  cane, gatto, coniglio, cavallo e asino;

  possono essere indirizzati anche a individui sani;

  prevedono il coinvolgimento di un'**équipe multidisciplinare** composta da figure, sanitarie e non, ed operatori con diversi compiti e responsabilità ed in possesso di una **formazione specifica**

Terapia A A

Linee guida - capitolo 3.1

Intervento a valenza terapeutica

Personalizzato sul paziente

Apposita prescrizione medica

Educazione A A

Linee guida - capitolo 3.2

Intervento di tipo educativo

Singolo o di gruppo

Attività A A

Linee guida - capitolo 3.3

Intervento di tipo ludico-ricreativo

Rivolto al singolo o ad un gruppo

Équipe multidisciplinare

Linee guida capitolo 4

1. **Medico veterinario esperto**
   collabora con il responsabile di progetto nella scelta dell'animale e della coppia coadiutore-animale; si assume la responsabilità dell'animale e ne valuta i requisiti sanitari e comportamentali

2. **Coadiutore dell'animale**
   prende in carico l'animale durante le sedute, si assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale e ne osserva lo stato di salute e benessere secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbo del comportamento

IAA

3. **Responsabile di progetto in TAA**
   coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti

4. **Referente d'Intervento in TAA**
   prende in carico la persona durante la seduta

5. **Responsabile di progetto in EAA**

6. **Referente d'Intervento in EAA**

7. **Responsabile d'Attività in AAA**
   organizza e coordina le attività

Figure ed operatori in équipe

TAA	1 - 2 - 3 - 4
EAA	1 - 2 - 5 - 6
AAA	1 - 2 - 7

Formazione degli operatori

Linee guida capitolo 9 – *formazione di tipo modulare*

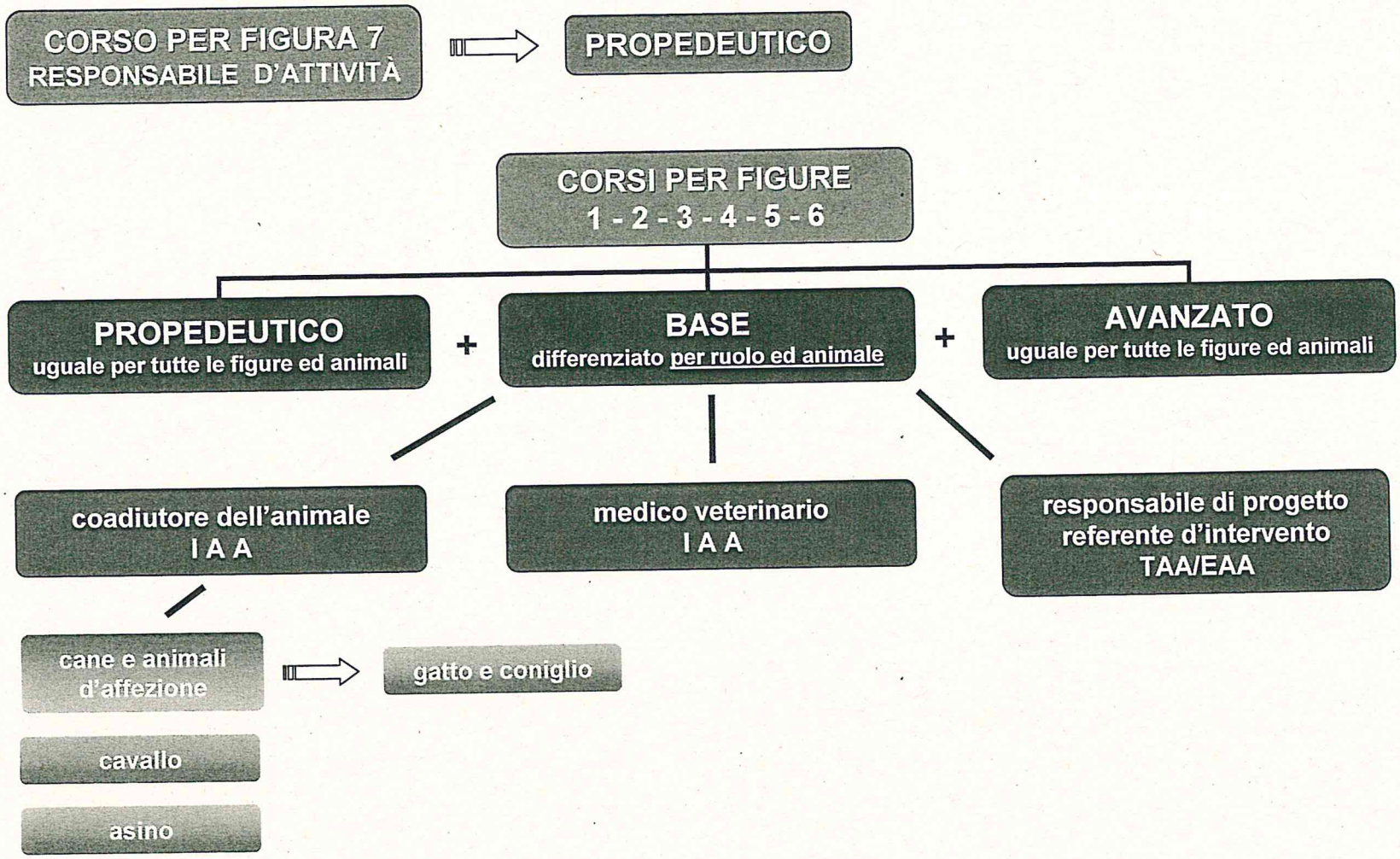

Accreditamento provider

D.G.P. allegato B punto A

1. **ente accreditante è la Provincia** che si avvale di una <u>commissione</u> composta da:

- un **medico veterinario**, designato dall'APSS
- **due referenti del Servizio politiche sanitarie** e per la non autosufficienza

2. accreditamento **provvisorio**
   (entro 30 gg con validità semestrale)

3. **audit** in loco

4. accreditamento **standard**
   (iscrizione nell'elenco provinciale)

NB! *In caso di diniego il provider può ripresentare domanda di accreditamento provvisorio non prima di un anno dalla data del provvedimento*

Requisiti provider

Oltre alle caratteristiche gestionali e strutturali le sedi operative per poter essere accreditate alla formazione in ambito di IAA devono garantire **specifici requisiti**:

- avere una **segreteria scientifica** qualificata;
- disporre di **docenti qualificati** per titoli ed esperienza nel campo specifico degli IAA;
- **disponibilità** di strutture in possesso di nulla osta rilasciato della Provincia autonoma di Trento che accoglieranno i discenti per lo svolgimento della parte pratica e del tirocinio obbligatorio nei percorsi formativi

Elenchi provinciali

- la Provincia redige ed aggiorna l'**elenco dei provider** accreditati (www.trentinosalute.net – www.ecmtrento.it)

- l'Azienda provinciale per i servizi sanitari redige ed aggiorna il **registro degli operatori** che erogano IAA presso strutture non riconosciute e che operano non stabilmente nei Centri in possesso di nulla osta

  (Linee Guida cap. 6)

- la Provincia redige ed aggiorna l'**elenco delle strutture** in possesso di nulla osta (www.trentinosalute.net)

Obbligo di Nulla osta e iscrizione in elenco PAT

Linee Guida capitolo 5

A) CENTRI SPECIALIZZATI in TAA ed EAA,

- con animali residenziali
- senza animali residenziali

B) STRUTTURE "RICONOSCIUTE"

STRUTTURE NON SPECIALIZZATE che erogano
TAA e/o EAA con animali residenziali

L'**Elenco di cui alle lettere A) e B)** è tenuto dalla Provincia,
pubblicato sul sito www.trentinosalute.net
inviato al CRN IAA che lo pubblica a sua volta sul proprio sito

Strutture riconosciute

definizione

- **Strutture non specializzate che erogano TAA <u>con e senza animali residenziali</u>**

- **Strutture non specializzate che erogano EAA <u>con animali residenziali</u>.**

Esempi:
- strutture sanitarie (ospedali, poliambulatori, studi professionali, ecc.),
- strutture sociali e socio-sanitarie, residenziali e diurne (RSA, centri per disabili, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, ecc.);
- strutture educative (istituti scolastici, centri educativi, ecc.);
- strutture ricreative (maneggi, ecc.);
- aziende agricole ecc.

Le strutture riconosciute che ospitano animali residenziali (in maniera permanente) devono essere in possesso dei **requisiti strutturali** (esempio: ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali) e dei **requisiti gestionali** di cui al cap. 5.1 delle linee guida.

Nulla osta ai centri specializzati e alle strutture riconosciute

- 1. Il Nulla osta è rilasciato dalla Provincia.
- 2. La domanda è presentata al Dipartimento Salute e solidarietà sociale (Tempi procedimento: 60 gg)
- 3. Il Centro/struttura può erogare TAA/EAA già a decorrere dalla presentazione della domanda.

  4. La Provincia effettua sopralluogo per verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla Linee guida nazionali per l'erogazione degli IAA.

  (Team di verifica: 1 veterinario PAT/APSS + 1 tecnico + 1 amministrativo)
- 5. Esiti positivi (o parzialmente positivi) della verifica -> Rilascio del nulla osta, eventualmente con prescrizioni
- 6. Esiti negativi della verifica-->Diniego del nulla osta -> comporterà l'interruzione dell'erogazione degli IAA già avviata

Senza obbligo di Nulla osta e non presenti in elenco PAT:

C) STRUTTURE "NON RICONOSCIUTE"

cioè

- STRUTTURE NON SPECIALIZZATE che erogano EAA senza animali residenziali

- STRUTTURE NON SPECIALIZZATE che erogano AAA